



*Parco Nazionale del Matese*  
*- Comitato di gestione provvisoria -*  
*Il Presidente - Avv. Andrea Boggia*

Piedimonte Matese, 8 settembre 2025

Alla c.a.

Parco Regionale del Matese  
*- Uffici Competenti -*

**OGGETTO: attraversamento con armi nel territorio del Parco Nazionale del Matese – comunicazione di aggiornamento per presa d’atto - nota di indirizzo**

Il sottoscritto Avv. Andrea Boggia, Presidente del Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale del Matese,

**PREMESSO**

- che, in merito alle norme che regolano l'autorizzazione all'attraversamento con armi nel territorio del Parco Nazionale del Matese, questo Comitato di Gestione Provvisoria ha avviato da subito opportuna interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché con l'Ente Parco Regionale del Matese, destinatario della presente, al fine di addivenire ad univoca interpretazione ed applicazione delle norme vigenti;

**VISTI**

- La legge 06/12/1991, n. 394;
- l'art. 4, lett. i) DM n. 101/2024 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- l'art. 21, comma 1, lett. g) Legge 11/02/1992, n. 157;

## CONSIDERATO

che la comunicazione del 28 agosto 2025, inoltrata a mezzo PEC da codesta Presidenza, e avente ad oggetto “*autorizzazione all’attraversamento con armi nel territorio del Parco Nazionale del Matese*”, è da intendersi superata alla luce delle disposizioni innanzi richiamate, non ritenendosi pertanto necessaria la fase di ricezione e di istruttoria delle richieste di autorizzazione, ringraziando vieppiù gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Matese per la celere e operosa collaborazione;

## INVITA

codesto Ente destinatario a prendere atto delle vigenti disposizioni normative, così come richiamate, che regolano l’attraversamento con armi nel territorio del Parco Nazionale del Matese. All’uopo, si riportano di seguito:

### 1. Divieti generali

#### A) Attività venatoria

L’ art. 21, comma 1, lett. g della L. 157/1992 vieta la caccia nei parchi nazionali e regionali, nonché nelle aree protette e nelle oasi di protezione. Pertanto, l’attività venatoria è vietata nel Parco Nazionale del Matese.

#### B) Introduzione di armi

L’art. 4, comma 1, lett. i), del D.M. 22 aprile 2025, n. 101 stabilisce il divieto, per i privati, di introdurre armi, esplosivi o altri mezzi di distruzione o cattura nel territorio del Parco.

### 2. Eccezioni previste dalla normativa

I divieti conoscono le seguenti eccezioni tassative, richiamate dal D.M. 101 del 22/04/2025 e dalla legge 157/1992:

- Autorizzazioni e licenze per funzioni istituzionali o lavorative: è consentito il porto e il transito di armi da parte di Forze di polizia, Forze armate, guardie giurate e soggetti autorizzati per motivi professionali, nel rispetto delle normative di pubblica sicurezza.

- Difesa personale: i soggetti in possesso di regolare licenza per porto d’armi per difesa personale possono detenere e transitare all’interno del Parco, fermo restando il divieto di utilizzo improprio delle armi.

- Detenzione di armi: è consentita la detenzione di armi, a condizione

che si sia in possesso della regolare licenza rilasciata dalle Autorità competenti e che le armi siano custodite secondo la normativa.

- Esigenze di transito: è consentito il trasporto di armi scariche e in custodia (per esemplificazione smontate ovvero riposte in appositi contenitori) da parte di cittadini che attraversano il territorio del Parco per raggiungere aree in cui l'attività venatoria o sportiva è consentita, nel pieno rispetto delle disposizioni di pubblica sicurezza.

Invitando altresì gli uffici preposti alla opportuna divulgazione di quanto fin qui chiarito e precisato, nelle forme e nei modi di pubblicità ritenuti più idonei,

con l'occasione si ringrazia ulteriormente, porgendo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea Boggia

